

Art. 7. Le suddette operazioni demaniali dovranno aver termine improrogabilmente per tutto il corso dell'andante anno 1861.

Art. 8. Tutte le leggi, decreti, regolamenti e disposizioni emanate sulla materia rimangono in vigore, in quanto non siano derogate dal presente Decreto.

Art. 9. La esecuzione del presente Decreto è affidata al Consigliere di Luogotenenza, incaricato dal Dicastero dell'interno.

14.2.29. Regio Decreto 10 marzo 1861

Vista la Legge 12 dicembre 1816;

Visto il Decreto del nostro Luogotenente Generale in Napoli in data 11 gennaio 1861;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. A far tempo dal 1° aprile pv la suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei Demanii comunali, ex-feudali, ecclesiastici od altri, soggetti a diritto d'uso verso le popolazioni delle Province meridionali, affidata finora al Ministero dell'interno, passerà nelle competenze del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 2. Le operazioni di divisione di cui sopra, che non sono state da Commissarii speciali ultimate nel tempo prescritto dal DLgt. del 1° gennaio 1861, sono delegate al Prefetto col concorso del Consiglio di Prefettura.

Art. 3. Sono conferite ai Prefetti, sotto l'osservanza delle norme ed istruzioni vigenti, tutte le attribuzioni già demandate dai Decreti della cessata luogotenenza Generale di Napoli, in data 1° gennaio e 3 luglio 1861, ai Commissarii speciali.

Art. 4. I Prefetti potranno, sotto la loro responsabilità, delegare i Sotto-Prefetti, Consiglieri di Prefettura od Aggiunti per l'eseguimento delle operazioni, di cui negli articoli precedenti.

Art. 5. Nulla è innovato alle preesistenti disposizioni sulla materia in quanto non siano contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

14.2.30. Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1861

Approvazione delle Istruzioni ai Commissari speciali per le operazioni demaniali nelle Province Napoletane

Visto il Decreto del dì 1° di gennaio di questo anno, col quale furono istituiti Commissari speciali per recare a compimento le operazioni demaniali in queste Province;

Vista la necessità di regolare le operazioni dei detti Commissari con apposite istruzioni, secondo che era preveduto con l'articolo secondo del detto decreto;

Uditi i Commissari finora nominati, nei loro verbali rilievi;

Preso il parere della Commissione dei Presidenti della Gran Corte dei Conti;

Sulla proposizione del Segretario generale del Ministro dell'interno, incaricato del Dicastero dell'interno e polizia, decreta:

Art. 1. Sono approvate le annesse istruzioni per le operazioni dei Commissari demaniali, istituiti col decreto del dì 1° gennaio 1861.

Art. 2. Al Segretario Generale del Ministero dell'interno, incaricato del Dicastero dell'interno e polizia, è affidata la esecuzione del presente decreto.

Istruzioni

ai Commissari speciali incaricati con Decreto 1° gennaio 1861 per lo stralcio delle operazioni demaniali

CAPITOLO I — *Disposizioni generali ed operazioni preliminari*

Art. 1. I Commissari regi, a norma degli stabilimenti in vigore, sono incaricati di procedere a due distinte operazioni.